

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

La validità del contratto normale di lavoro per nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

**Decreto del Consiglio di Stato
concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio
nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari;
proroga**

(del 6 agosto 2020)

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

richiamato il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari entrato in vigore il 1° giugno 2017 (BU 11//2017 del 17 marzo 2017) e modificato il 22 dicembre 2017 (FU 102/2017 del 22 dicembre 2017) e il 20 dicembre 2019 (FU 102/2019 del 20 dicembre 2019);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO) durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine (art. 360a CO);

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 19 giugno 2020 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 52/2020 di martedì 30 giugno 2020 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

L'allegato contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziarie entra immediatamente in vigore e scade il 31 dicembre 2022.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 6 agosto 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

Impiegato generico	fr. 20.06
Impiegato operativo	fr. 21.67
Impiegato responsabile	fr. 24.64

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

La validità del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari è prorogata fino al 31 dicembre 2022.